



Sentenza n. 158/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37192 del registro di segreteria, proposto dalla Sig.ra
XX, nata a XX (LE), in data XX (C.F. XX), rappresentata e difesa dall'Avv.
Mario Lazzari (CF: LZZMRA64B07G751G; pec: mario.lazzari@pec.it) e
dall'Avv. Fabio Antonio Savoia (c.f. SVAFNT73H23C978R; pec:
savoia.fabioantonio@ordavvle.legalmail.it),

CONTRO

- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola
Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale
dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

- Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione
dell'università e della ricerca scientifica), in persona del Ministro pro tempore,
non costituito

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 30 giugno 2025

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la ricorrente in epigrafe, ex
insegnante cessata dal servizio il XX per invalidità assoluta e permanente a

	qualsiasi attività lavorativa, art. 2 c.12 L.335, riferiva di aver formulato istanza	
	di accesso agli atti, non riscontrata, con la quale chiedeva la	
	produzione dei prospetti analitici recanti l'effettiva liquidazione del	
	trattamento pensionistico aggiornato al C.C.N.L. docenti relativo al Personale	
	del Comparto Scuola del 23/01/2009; richiedeva, poi, anche i prospetti di	
	liquidazione dei ratei pensionistici aggiornati alla predetta data, ma l'INPS	
	anche in questo caso ometteva ogni risposta.	
	Adiva, quindi, questo giudice richiedendo l'adeguamento del trattamento	
	pensionistico ai miglioramenti apportati dai CCNL successivi all'avvenuto	
	pensionamento, previa richiesta di esibizione di tutta la documentazione	
	comprovante l'avvenuto pagamento.	
	Si costituiva l'INPS che ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del	
	ricorso per carenza della causa petendi. Sotto altro profilo ha evidenziato	
	l'avvenuta liquidazione di quanto dovuto sin dal dicembre 2010.	
	Ha, infine genericamente eccepito la prescrizione ed il divieto di cumulo.	
	All'esito dell'udienza del 20 settembre 2023 è stato concesso un breve rinvio	
	al fine di verificare la regolarità dei pagamenti asseritamente effettuati	
	dall'INPS.	
	All'esito dell'udienza del 20 marzo 2024, su espressa richiesta del ricorrente,	
	con ordinanza n.27 del 5 aprile 2024 è stata affidata consulenza tecnica	
	d'ufficio alla Dott.ssa Francesca Lauciello, funzionario in servizio presso la	
	Ragioneria Generale dello Stato - Area Sud Adriatica (già Ragioneria	
	Territoriale dello Stato di Bari/BAT), al fine di rispondere ai seguenti quesiti:	
	«1. indicare, anche alla luce di tutta la documentazione disponibile, e di	
	quella ritenuta eventualmente necessaria da acquisire da parte del CTU	
	2	

	<i>officiando, quale sia la corretta quantificazione delle somme dovute dall'INPS</i>	
	<i>in relazione all'applicazione degli adeguamenti conseguenti all'applicazione</i>	
	<i>del C.C.N.L di comparto - sottoscritto dalle parti sociali in data 23/01/2009;</i>	
	<i>2.indicare,in caso di individuazione di differenze a favore della</i>	
	<i>ricorrente,l'ammontare degli arretrati dovuti con conseguente calcolo di</i>	
	<i>rivalutazione ed interessi ”, rinviando la causa a nuovo ruolo</i>	
	La consulente incaricata ha depositato la propria relazione, ritenendo corretto	
	il calcolo del trattamento pensionistico effettuato dall'INPS, tenendo conto	
	degli adeguamenti contrattuali sopra indicati.	
	All'udienza del 30 giugno 2025, assente parte ricorrente, la difesa dell'INPS	
	ha insistito nel rigetto del ricorso.	
	Alla luce di quanto sopra esposto le doglianze del ricorrente non appaiono	
	fondate ed il ricorso deve essere rigettato in quanto dai calcoli effettuati dal	
	consulente, che appaiono adeguatamente supportati da analitica relazione e	
	motivazione – neanche confutati dal ricorrente che non ha neanche inteso	
	presenziare all'ultima udienza pubblica – il lamentato mancato adeguamento	
	appare insussistente atteso che l'istituto previdenziale ha ampiamente	
	provveduto ad adeguare la pensione agli adeguamenti contrattuali del CCNL	
	di comparto.	
	Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese legali del	
	presente giudizio, ingenerato solo per effetto del persistente ed ingiustificato	
	silenzio serbato dall'INPS in sede amministrativa.	
	Le spese del consulente tecnico d'ufficio, già liquidate con separato decreto,	
	graveranno interamente sul ricorrente.	
	P.Q.M.	
	3	

	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso	
	Spese di giudizio compensate.	
	Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto,	
	gravano sul ricorrente	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 02/07/2025	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata in segreteria il 02/07/2025 IL GIUDICE	
	L'Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto	
	4	

[illegible]

Bari, 02/07/2025

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente